



**ALLEGATOC alla Dgr n. 2574 del 23 dicembre 2014**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_, ED IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990 E DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. N. 5/2001.**-----

I signori:-----

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 1 BELLUNO, (in seguito denominata "AULSS 1"), con sede legale in Belluno (BL) – Via Feltre n. 57, codice fiscale 00300650256;---

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 2 FELTRE, (in seguito denominata "AULSS 2"), con sede legale in Feltre (BL) – Via Bagnols sur Cèze n. 3, codice fiscale 00300620259;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 3 BASSANO DEL GRAPPA, (in seguito denominata "AULSS 3"), con sede legale in Bassano del Grappa (VI) – Via dei Lotti n. 40, codice fiscale 00913430245;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 4 ALTO VICENTINO, (in seguito denominata "AULSS 4"), con sede legale in Thiene (VI) – Via Rasa n. 9, codice fiscale 00913490249;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell’Azienda ULSS n. 5 OVEST VICENTINO, (in seguito denominata “AULSS 5”), con sede legale in Arzignano (VI) – Via Trento n. 4, codice fiscale 00913220240;-

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell’Azienda ULSS n. 6 VICENZA, (in seguito denominata “AULSS 6”), con sede legale in Vicenza (VI) –Viale Rodolfi n. 37, codice fiscale 02441500242;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell’Azienda ULSS n. 7 PIEVE DI SOLIGO, (in seguito denominata “AULSS 7”), con sede legale in Pieve di Soligo (TV) – Via Lubin n. 16, codice fiscale 00896790268;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell’Azienda ULSS n. 8 ASOLO, (in seguito denominata “AULSS 8”), con sede legale in Asolo (TV) – Via Forestruzzo n. 41, codice fiscale 00896810264;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell’Azienda ULSS n. 9 TREVISO, (in seguito denominata “AULSS 9”), con sede legale in Treviso (TV) – Borgo Cavalli n. 42, codice fiscale 03084880263;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell’Azienda ULSS n. 10 VENETO ORIENTALE, (in seguito denominata “AULSS 10”), con sede legale in San Donà di Piave (VE) – Piazza Alcide De Gasperi n. 5, codice fiscale 02799490277;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell’Azienda ULSS n. 12 VENEZIANA, (in seguito denominata “AULSS 12”), con sede legale in Venezia Mestre (VE) – Via Don Federico Tosatto n. 147, codice fiscale 02798850273;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell’Azienda ULSS n. 13 MIRANO, (in seguito

denominata "AULSS 13"), con sede legale in Mirano (VE) – Via Mariutto n. 76, codice fiscale 02799530270;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 14 CHIOGGIA, (in seguito denominata "AULSS 14"), con sede legale in Sottomarina di Chioggia (VE) – Strada Madonna Marina n. 500, codice fiscale 02798310278;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 15 ALTA PADOVANA, (in seguito denominata "AULSS 15"), con sede legale in Cittadella (PD) – Via Casa di Ricovero n. 40, codice fiscale 00347610289;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 16 PADOVA, (in seguito denominata "AULSS 16"), con sede legale in Padova (PD) – Via E. degli Scrovegni n. 14, codice fiscale 00349050286;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 17 ESTE, (in seguito denominata "AULSS 17"), con sede legale in Monselice (PD) – Via Guglielmo Marconi n. 19, codice fiscale 00348220286;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 18 ROVIGO, (in seguito denominata "AULSS 18"), con sede legale in Rovigo (RO) – Viale Tre Martiri n. 89, codice fiscale 00300650256;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda ULSS n. 19 ADRIA, (in seguito denominata "AULSS 19"), con sede legale in Adria (RO) – Piazza degli Etruschi n. 9, codice fiscale 01013550296;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell’Azienda ULSS n. 20 VERONA, (in seguito denominata “AULSS 20”), con sede legale in Verona (VR) – Via Valverde n. 42, codice fiscale 02573090236;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell’Azienda ULSS n. 21 LEGNAGO, (in seguito denominata “AULSS 21”), con sede legale in Legnago (VR) – Via C. Gianella n. 1, codice fiscale 02574230237;-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell’Azienda ULSS n. 22 BUSSOLENGO, (in seguito denominata “AULSS 22”), con sede legale in Bussolengo (VR) – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, codice fiscale 02576210237;-----

-----Premettono che:-----

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.-----

Con il Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000 sono state emanate a livello nazionale le regole di attuazione della suindicata normativa comunitaria “Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull’etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine”.-----

La suddetta normativa costituisce il sistema obbligatorio che permette di evidenziare il nesso fra l’identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne e, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare le informazioni che figurano sull’etichetta.-----

Considerata l’importanza che riveste quest’attività di controllo, effettuata dall’autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, dell’opportunità, al fine di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine, si

ritiene necessario continuare a garantire l'attività di controllo regionale, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.-----

In proposito si precisa che:-----

- la tracciabilità della carne bovina si realizza attraverso l'operato di diversi soggetti della filiera, che interessano sia l'ambito agricolo che quello sanitario;-----
- nel comparto delle carni bovine la Regione del Veneto, attraverso la Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare - che già opera nell'ambito dei controlli igienico sanitari tramite i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi veterinari delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (AULSS) venete, è in grado di cooperare sul proprio territorio attraverso un accordo per l'impiego di idonee risorse umane e strumentali utili allo svolgimento dell'attività in parola;-----

In attuazione di quanto stabilito con Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine".-----

**Riferimenti normativi**-----

- regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;-----
- regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000;-----
- decreto ministeriale 30 agosto 2000 "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine.";-----
- decreto ministeriale 25 febbraio 2005 "Linee guida per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine";--
- decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione delle "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine";-----

- decreto del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 di nomina degli “agenti accertatori per l’attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatoria della carne bovina”. -----

Tutto ciò premesso le parti convengono e accordano quanto segue:-----

**Art. 1 Incarico di cooperazione** -----

1. Il presente accordo di collaborazione, in attuazione del p. 3 della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, disciplina i rapporti cooperazione fra la Regione del Veneto – Sezione Competitività sistemi agroalimentari e le AULSS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22 .-----

2. La Regione relativamente al procedimento di controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, incarica le suindicate AULSS venete allo svolgimento dei sottoindicati controlli riconoscendo un compenso unitario forfettario di € =300,00= (trecento/00) onnicomprensivo ddle spese generali e amministrative inerenti l’organizzazione e la gestione dei controlli:-----

AULSS		N° Controlli per AULSS	Importo Unitario spesa (€)	Importo totale spesa per AULSS (€)
1	BELLUNO		300,00	
2	FELTRE		300,00	
3	BASSANO DEL GRAPPA		300,00	
4	THIENE – ALTO VICENTINO		300,00	
5	ARZIGNANO		300,00	
6	VICENZA		300,00	

7	PIEVE DI SOLIGO		300,00	
8	ASOLO		300,00	
9	TREVISO		300,00	
10	S. DONÀ DI PIAVE – VENETO ORIENTALE		300,00	
12	VENEZIANA		300,00	
13	MIRANO		300,00	
14	CHIOGGIA		300,00	
15	CITTADELLA – ALTA PADOVANA		300,00	
16	PADOVA		300,00	
17	ESTE		300,00	
18	ROVIGO		300,00	
19	ADRIA		300,00	
20	VERONA		300,00	
21	LEGNAGO		300,00	
22	BUSSOLENGO		300,00	
TOTALE				

**Art. 2 Requisiti delle AULSS-----**

1 - Le AULSS autorizzano il proprio personale Medico Veterinario a rapporto esclusivo, afferente al Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione, nominato con Decreto dirigenziale del 18 luglio 2008 n. 450 “Delibera della giunta Regionale 3664 del 20/11/2007. Nomina degli agenti accertatori per l’attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatori della carne bovina” e succ. mod. e int., a svolgere presso le

strutture degli operatori del settore alimentare considerato, sul territorio di rispettiva competenza, l'attività di controllo inerente l'etichettatura obbligatoria della carne bovina di cui al reg.(CE) n. 1760/2000 e succ. mod. e int. ed ai relativi DD.MM. 30/08/2000 e 25/02/2005 di attuazione.-----

2 – Le AULSS cui appartiene il personale “Agente accertatore”, medico veterinario autorizzato, di cui al Decreto del Dirigente Regionale n. 450/2008, si impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario e l'eventuale mezzo di servizio per l'espletamento dell'attività.-----

**Art. 3 Controllo e vigilanza -----**

1. La Regione effettua la gestione tecnico – amministrativa e finanziaria, compresa l'erogazione degli importi di spesa stabiliti;-----

2. Le AULSS s'impegnano a svolgere il numero di controlli riportato nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nei tempi indicati dal presente accordo, secondo la procedura stabilita dal Decreto dirigenziale n. 51 del 30 giugno 2008;-----

3. Le AULSS inviano con PEC per il monitoraggio dell'attività svolta, alla Regione del Veneto – Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare, i dati riguardanti gli accertamenti come previsto dalla procedura stabilita dal suindicato Decreto, per i successivi adempimenti di competenza della medesima Sezione. -----

**Art. 4 Responsabilità delle AULSS-----**

1. Le AULSS rispondono sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato.-----

2. Le eventuali contestazioni alle AULSS circa la legittimità e regolarità del loro operato devono essere accompagnate, nei casi sanabili, da apposita diffida.-----

3. Al di fuori dei casi sanabili di cui al comma precedente, ove per fatto imputabile alle AULSS il procedimento non possa essere concluso o il provvedimento conclusivo sia viziato, ovvero sia accertato che le AULSS abbiano violato le prescrizioni dell'accordo, la Regione può attivare le azioni di rivalsa.-----



4. Qualora la Regione sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte delle AULSS, la Regione provvede a rivalersi nelle forme legali previste fino a concorrenza dell'onere sopportato.-----

5. In caso di gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze dell'Accordo, nonché delle prescrizioni e degli obblighi posti dalla Regione, il presente rapporto di collaborazione è da ritenersi risolto.--

6. E' compito della Regione definire, con i provvedimenti di revoca e di sospensione del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.-----

7. La Regione provvede a dichiarare l'eventuale decadenza dall'accordo:-----

a) quando sia accertato il venire meno dei requisiti per l'incarico;-----

b) in caso di grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;-----

c) in caso di grave inadempimento degli obblighi di collaborazione all'attività di vigilanza della Regione.-----

8. In questi casi, alle AULSS, sarà corrisposto unicamente il contributo corrispondente all'attività legittimamente svolta in conformità al presente accordo.-----

**Art. 5 Protocollo e custodia delle pratiche -----**

1. Le AULSS si dotano di un apposito sistema di protocollazione e archiviazione delle pratiche, conforme alle regole amministrative vigenti, assicurando per la custodia delle stesse le condizioni di massima riservatezza e sicurezza.-----

2. Il protocollo deve comunque rispondere almeno ai seguenti requisiti: numerazione progressiva; data di protocollazione in entrata o in uscita; mittente e destinatario; oggetto.-----

3. La trattazione dei dati deve essere effettuata in osservanza della normativa vigente, in particolare nel rispetto della normativa sulla "privacy".-----

**Art. 6 Svolgimento delle attività richieste e diritto di accesso -----**

1. L'attività suindicata è effettuata nell'osservanza delle specifiche disposizioni regolanti i singoli procedimenti e, compatibilmente con la natura del rapporto, nell'osservanza della disciplina generale sul procedimento amministrativo.-----

**Art. 7 Pagamenti** -----

1. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ i pagamenti sono effettuati in un'unica soluzione a completamento dell'attività richiesta previa presentazione da parte di ciascuna AULSS della relazione finale dell'attività svolta sulle verifiche programmate, sottoscritta dal competente Direttore generale.-----

2. La liquidazione dell'importo di spesa riguarda i controlli effettivamente svolti come previsto dall'accordo. L'importo complessivo di questa non potrà comunque eccedere il limite massimo delle risorse regionali rese disponibili a tale scopo, ammontanti ad € 77.400,00(settantasettemilaquattrocento/00).-----

3. I pagamenti di cui sopra sono disposti tramite mandato presso la Tesoreria regionale. Sarà cura delle AULSS indicare le modalità di esecuzione del mandato.-----

**Art. 8 Decorrenza dell'Accordo** -----

1. Il presente Accordo è operativo, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno successivo alla stipula dello stesso.-----

**Art. 9 Durata dell'Accordo. Revoca.** -----

1. L'Accordo ha durata di anni 1 (uno) dal momento della sottoscrizione.-----

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, potrà essere concordato, tra le parti, la proroga temporale per un periodo da stabilire.-----

2. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo indennizzo, l'affidamento delle attività di cui al presente atto.-----

**Art. 10 Arbitrato** -----

1. Eventuali controversie inerenti il presente Accordo sono rimesse ad un collegio arbitrale composto di tre membri: un membro è nominato dalla Regione, uno dall'AULSS interessata ed il terzo membro è individuato

d'intesa fra le parti, ovvero, in carenza di accordo, da parte del presidente della Corte d'appello di Venezia.  
Il Collegio arbitrale giudica secondo le norme del diritto. -----

**Art. 11 Disposizioni finali** -----

L'Accordo non è soggetto all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.-----

Il presente Accordo di collaborazione, è composto di n. 11 articoli.-----

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.-----

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole richiamate all'articolo 3 "Controllo e vigilanza", all'art. 4 "Responsabilità dell'Azienda.", all'art. 6 "Svolgimento delle attività e diritto di accesso", all'art. 9 "Durata dell'Accordo. Revoca", all'art. 10 "Arbitrato" e all'art. 11 "Disposizioni finali".-----

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.-----

PER LA REGIONE

\_\_\_\_\_

PER L'AULSS 1

\_\_\_\_\_

PER L'AULSS 2

\_\_\_\_\_

PER L'AULSS 3

\_\_\_\_\_

PER L'AULSS 4

\_\_\_\_\_

PER L'AULSS 5

\_\_\_\_\_

PER L'AULSS 6

---

PER L'AULSS 7

---

PER L'AULSS 8

---

PER L'AULSS 9

---

PER L'AULSS 10

---

PER L'AULSS 12

---

PER L'AULSS 13

---

PER L'AULSS 14

---

PER L'AULSS 15

---

PER L'AULSS 16

---

PER L'AULSS 17

---

PER L'AULSS 18

---

PER L'AULSS 19

---

PER L'AULSS 20

---

PER L'AULSS 21

---

PER L'AULSS 22

---